

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2393 del 25/05/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di montaggio di veicoli a guida automatica svolta dalla Ditta "ELETTRIC 80 S.p.a. - Comune di Viano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2400 del 20/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 28392/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di montaggio di veicoli a guida automatica svolta dalla Ditta **"ELETTRIC 80 S.p.a."** - Comune di **Viano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"ELETTRIC 80 S.p.a."**, avente sede legale in Via Marconi n. 23 – comune di Viano e stabilimento in **Via Isola n. 2 - comune di Viano** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di montaggio di veicoli a guida automatica, acquisita agli atti con prot. PG/2019/150214 del 01/10/2019 e successive integrazioni acquisite ai prott. di Arpae PG/2019/191206 del 12/12/2019 e PG/2019/40935 del 16/03/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali ed Autorizzazione allo scarico (S2), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza, trattasi di di nuovo insediamento in capannone sito Via Isola n. 2 – comune di Viano, ristrutturato con SCIA n 23/18 acquisita al prot. del Comune di Viano n. 4951 del 19/06/2018 e successive varianti, in cui la Ditta svolgerà attività di montaggio di veicoli a guida automatica, dal quale avranno origine acque reflue industriali, costituite dalla condensa di n.1 compressore a vite, con recapito in corpo idrico superficiale nel punto di scarico S1, e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici in uso agli uffici ed agli spogliatoi aziendali, anch'esse recapitanti in corpo idrico superficiale nel punto di scarico S2;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione integrativa acquisita al prot. di Arpae PG/2019/191206 del 12/12/2019 nell'area cortiliva esterna di pertinenza dello stabilimento ed in uso alla Ditta, non vi sarà nessun deposito di materiali, articoli, forniture e /o prodotti finiti che possano essere oggetto di dilavamento da acque meteoriche;

Ritenuto pertanto che le sopradette acque meteoriche non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. n.286/2005;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il nulla osta del Comune di Viano PG/43283 del 19/03/2020 in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico (S2) delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale PG/38747 del 10/03/2020 relativamente allo scarico S2 in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ed S1 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per lo stabilimento della Ditta **"ELETTRIC 80 S.p.a."** ubicato nel comune di **Viano – Via Isola n. 2**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	- Autorizzazione allo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06; - Autorizzazione allo scarico (S2), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** - Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e Scarico (S2), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** - Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e Scarico (S2), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- La Ditta, presso lo stabilimento, svolge attività di montaggio di veicoli a guida automatica;
- la richiesta di autorizzazione, si riferisce a due distinti punti di scarico in corpo idrico superficiale:
 - il punto di scarico S1 raccoglie le acque reflue industriali costituite dalla condensa di n. 1 compressore a vite;
 - il punto di scarico S2 raccoglie le acque reflue domestiche, provenienti dagli uffici e dagli spogliatoi del fabbricato aziendale, per un numero di abitanti equivalenti (AE) pari a 47 vista la presenza di 120 addetti totali (80 impiegati + 40 operai);
- Le acque reflue industriali vengono trattate da un disoleatore da 75 l, a cartucce, in dotazione al compressore che dà origine ad uno scarico di circa 3,40 mc/anno;
- Le acque reflue domestiche, come da progetto, sono trattate da:
 - comparto di sedimentazione primaria tramite n.1 fossa Imhoff da 4.840 l;
 - comparto di ossidazione avente una vasca di ossidazione da 6,8 mc totali dotata di diffusori a piattello per l'insufflazione di aria a bolle fini. Per l'insufflazione di aria è presente un elettrosoffiante con funzionamento temporizzato dotata di allarme visivo su blocco termico;
 - comparto di sedimentazione finale costituito da un sedimentatore nel quale i fanghi che si separano, in parte sono riciclati in ossidazione, ed in parte si accumulano sul fondo per successivo destino a smaltimento periodico;
- Secondo quanto dichiarato dalla Ditta nell'area cortiliva esterna di pertinenza dello stabilimento ed in uso alla Ditta, non vi sarà nessun deposito di materiali, articoli, forniture e /o prodotti finiti che possano essere oggetto di dilavamento da acque meteoriche; Trattasi di acque meteoriche che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005. Tali acque confluiscono, a valle dei relativi pozzetti di ispezione, in parte nella rete delle acque reflue industriali ed in parte in quella delle acque reflue domestiche;
- Il recapito finale di entrambi gli scarichi S1 ed S2 è il Rio Faggiano;

1. Prescrizioni per lo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali:

1. L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali deve essere conforme alla documentazione tecnica presentata;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere conservata presso l'impianto per essere messa in visione agli agenti accertatori;
3. Lo scarico S1 potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC e Servizio Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un Tecnico abilitato.

4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e relativi manufatti a servizio;
5. Nel punto di controllo dello scarico, a valle idraulica dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e prima della confluenza della rete di raccolta delle acque meteoriche, lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06;
6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
7. Dovrà essere realizzato apposito pozzetto di ispezione a valle idraulica dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prima della confluenza della rete di raccolta delle acque meteoriche;
8. Il pozzetto identificato per il controllo e campionamento delle acque reflue industriali, dovrà essere chiaramente identificato, predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA;
9. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
10. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
11. Per le acque reflue industriali, al pozzetto di controllo, dovrà essere effettuato 1 autocontrollo analitico nell'arco dell'anno solare per la verifica del rispetto dei limiti tabellari sopra citati, per i parametri pH, solidi sospesi totali (SST), COD e idrocarburi totali su un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento;
12. Gli esiti degli autocontrolli ed i verbali di campionamento di cui sopra dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
13. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali dal proprietario o da ditta specializzata, da effettuare all'impianto secondo le indicazioni del costruttore o con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al suo utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità;
14. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso il suddetto impianto dovrà essere registrata su apposito registro, conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo;
15. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguite le operazioni di pulizia dell'impianto di disoleazione. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06 e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate su apposito registro, conformemente alle disposizioni in materia di rifiuti. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza;

16. Gli allarmi relativi al funzionamento degli impianti dovranno essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale addetto;
17. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale;
18. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

2. Prescrizioni per lo scarico (S2), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche:

1. L'impianto di depurazione dovrà essere realizzato come da progetto e nel rispetto degli elaborati tecnici presentati e delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate, in particolare la congruenza degli abitanti equivalenti trattati. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
3. Lo scarico S2 potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC e Servizio Territoriale di Reggio Emilia, ed al Comune dell'avvenuta realizzazione degli impianti e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un Tecnico abilitato;
4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche e relativi manufatti a servizio;
5. Le acque meteoriche non devono essere convogliate nella rete fognaria adducente al sistema di depurazione delle acque reflue domestiche;
6. Dovrà essere realizzato apposito pozzetto di ispezione a valle idraulica dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche, a monte idraulico della confluenza della rete di raccolta delle acque meteoriche;
7. Il pozzetto identificato per il controllo e campionamento delle acque reflue domestiche, dovrà essere chiaramente identificato, predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA;
8. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
9. Per lo scarico S2, trattandosi di scarico di acque reflue domestiche avente potenzialità pari a 47 abitanti equivalenti, ossia minore di 50 A.E., come previsto al punto 4.7 comma IV della DGR 1053/2003 non sono previsti limiti di accettabilità allo scarico, il controllo sullo stesso verrà

effettuato sulla base degli interventi di manutenzione da effettuare agli impianti come precisato al successivo punto 10.

10. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed all'effettivo utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità;
11. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata;
12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla Valutazione previsionale di d'impatto acustico, resa ai sensi dell'art.8 della L.Q. 447/95, si evince che la Ditta rispetta i limiti assoluti di immissione diurni (attività solo diurna) ai confini rappresentativi aziendali ed il criterio differenziale diurno ai recettori individuati pertanto risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.